

Aggiornamenti legislativi 2/ Le novità del decreto legge Crescita 2.0, convertito in legge n. 221/2012

Comunicazioni e notifiche solo in via telematica nel processo civile; promozione delle comunicazioni via web nelle procedure fallimentari e nuova disciplina della composizione delle crisi da sovra indebitamento, che chiama in campo gli Ordini forensi.

Giovedì 13 dicembre la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la legge di conversione del decreto legge n. 179/2012 (cosiddetto DI Crescita 2.0), n. 221/2012, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n.208 del 18 dicembre 2012.

Di rilievo per l'avvocatura le nuove norme in materia di giustizia digitale e di gestione delle crisi da sovra indebitamento per consumatori e creditori.

In sintesi, l'articolo 16 prevede che le notifiche e le comunicazioni nei processi civili e nei processi penali a persone diverse dall'imputato debbano avvenire solo in via telematica all'indirizzo Pec comunicato dal legale. Altrimenti si intendono eseguite con il solo deposito in cancelleria. In questo caso, se il deposito cartaceo avviene per colpa del destinatario, l'importo per il diritto di copia è aumentato del 10%.

L'articolo 17 reca modifiche alla legge fallimentare e alle disposizioni sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, finalizzate all'estensione dell'uso della posta elettronica certificata (PEC) nelle procedure concorsuali, introducendo la disciplina transitoria in ordine all'applicabilità delle novelle.

L'articolo 18 modifica complessivamente il Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento; le modifiche si applicheranno ai procedimenti instaurati a partire dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione. In particolare, il decreto introduce un nuovo procedimento, oltre quello già disciplinato per il debitore, per la composizione delle crisi da sovraindebitamento del consumatore, definito come il «debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta».

Alcune norme dettano una serie di disposizioni comuni ad entrambi i procedimenti incidendo sul contenuto del piano (sia esso prospettato dal debitore in prospettiva di un accordo, sia invece formulato dal consumatore), prevedendo la possibilità di un pagamento anche non integrale dei creditori privilegiati (con l'esclusione di determinati crediti tributari e previdenziali, dei quali è possibile la sola dilazione di pagamento).

Quanto al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento del debitore, il decreto-legge riduce al 60% (in luogo dell'attuale 70%) la soglia prevista per il raggiungimento dell'accordo tra debitore non consumatore e creditori).

L'articolo 18 introduce poi la possibilità di una procedura alternativa, di liquidazione di tutti i beni del debitore, anche se consumatore, e subordina al verificarsi di determinate condizioni e a uno specifico giudizio del tribunale l'effetto di esdebitazione per i crediti non soddisfatti.

Di rilievo è la norma, introdotta con emendamento al Senato, che prevede l'iscrizione di diritto, a semplice domanda, degli ordini degli avvocati, dei commercialisti, dei notai, oltre che degli organismi di conciliazione delle Camere di Commercio, al registro degli organismi di risoluzione delle crisi da sovraindebitamento.

[Leggi la legge di conversione n. 121/2012 del decreto legge 179/2012 \(cosiddetto Crescita 2.0\)](#)